



11644/21

~~ESSE REGISTRAZIONE ESSE POLI-ESSE DIRITTO~~

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24507/2019

SEZIONE LAVORO

Cron. 11644

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Ud. 10/12/2020
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - PU
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO BELLE' - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24507-2019 preposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) , che lo rappresenta e difende
 unitamente agli avvocati (omissis) ,
 (omissis) ;

- **ricorrente** -

2020

2861

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (omissis) in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 570/2019 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA depositata il 13/06/2019 R.G.N. 175/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO
BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto;

udito l'Avvocato (omissis) ; per delega verbale
Avvocato (omissis) .



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Bologna, accogliendo il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ha respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di (omissis) (di seguito AUSL) nei confronti di (omissis), dirigente medico della stessa.

1.1 I fatti riguardavano l'aver il lavoratore dissimulato un sinistro avvenuto la sera del 11.1.2017, alla guida di un'auto aziendale, allo scopo di occultare l'uso improprio del suddetto mezzo, dichiarando nella denuncia aziendale che esso era avvenuto, in circostanze differenti, la mattina seguente, quando egli aveva effettivamente necessità del veicolo per ragioni di servizio, con ulteriori violazioni alle norme interne sull'utilizzazione dei mezzi (esclusività rispetto ai compiti di ufficio; divieto di detenere il medesimo presso l'abitazione privata; obbligo di compilare il libretto di marcia etc.).

La Corte riteneva fosse indubbio che l'unico incidente che aveva coinvolto il (omissis) fosse quello della sera dell' 11.1, essendo inverosimile che potessero essersi verificati due sinistri sullo stesso mezzo a dodici ore di distanza, oltre al fatto che tale assunto era stato smentito dall'istruttoria.

Riteneva quindi che la gravità del comportamento, atta a giustificare il recesso in tronco, fosse da ravvisare non tanto nell'utilizzazione con modalità irregolari del mezzo aziendale, quanto nell'aver tenuto il datore di lavoro all'oscuro delle modalità di verifica dell'incidente e nell'aver cercato di mascherare la realtà, denunciando un falso sinistro.

2. (omissis) ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso della AUSL.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo si adduce nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che l'assunto della Corte territoriale secondo cui sarebbe inverosimile che si fossero verificati due incidenti sullo stesso mezzo a dodici ore di distanza sarebbe soltanto apparente e apodittico, risolvendosi nella mera affermazione – senza spiegazione – del convincimento raggiunto.

Il secondo motivo afferma la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) in quanto l'accertamento della Corte territoriale in ordine alla simulazione del secondo incidente sarebbe

fondata «*sul nulla*» ed avrebbe finito per porre illegittimamente a carico del lavoratore l'onere probatorio.

Il terzo motivo contiene denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), che individua nell'effettiva esistenza del secondo incidente, la cui verifica era tale da inficiare le accuse di simulazione rivolta al (omissis).

Il quarto motivo censura infine la sentenza per violazione degli artt. 7 e 8 del Codice Disciplinare nonché degli artt. 1175, 1362, 1371, 1375, 2140, 2016 e 2119 c.c., per errata applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e difetto di proporzionalità, oltre ad omessa considerazione del servizio precedentemente prestato per quasi 18 anni senza altri procedimenti disciplinari a carico.

2. I motivi, stante la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente.

L'affermazione centrale della sentenza impugnata è quella per cui sarebbe «*inverosimile*» che possano essersi verificati due sinistri sullo stesso mezzo a 12 ore di distanza.

Tale affermazione giustifica due ordini di lettura, nel senso che la Corte potrebbe avere detto che non fosse possibile il verificarsi dei due incidenti, oppure che non fosse probabile che ciò fosse accaduto.

Poiché è palese che una tale impossibilità non è predicabile, non emergendo che il primo incidente avesse messo definitivamente fuori uso il veicolo, è evidente che la lettura della motivazione debba essere l'altra, ovvero sia che la Corte ha ritenuto poco probabile che il (omissis) avesse fatto due incidenti con lo stesso mezzo a distanza ravvicinata di tempo.

L'affermazione è accompagnata da una effettivamente non meglio spiegata smentita istruttoria dell'assunto del ricorrente («*oltre al fatto che tale assunto è stato smentito dall'istruttoria*»), ma in sé essa ha l'effetto di una presunzione semplice (art. 2729 c.c.) costruita sull'identità del mezzo e sulla ravvicinatezza oraria dell'accaduto, cui la motivazione associa, subito di seguito, il rilievo in ordine all'esigenza del (omissis) di dare giustificazione ai danni provocati all'autovettura da lui irregolarmente prelevata il giorno precedente rispetto alla necessità di servizio.

La costruzione probabilistica, per quanto sintetica e contratta, non può dirsi illogica e quindi va da sé che non vi sia stata violazione delle regole sull'onere probatorio, avendo in sostanza la Corte ritenuto provato che l'incidente fosse stato solo uno e solo quello, pacificamente verificatosi, del giorno precedente.

Ne deriva l'infondatezza del primo e del secondo motivo e l'inammissibilità del terzo, in quanto la Corte non ha omesso di valutare il fatto storico del secondo

incidente, ma lo ha invece valutato, escludendo però che esso si fosse verificato.

Quanto al quarto motivo, la Corte territoriale ha ritenuto esplicitamente che l'illecito non fosse da riportare alle ipotesi di cui all'art. 8, co. 8 del Codice Disciplinare, con riferimento, si può qui aggiungere, al caso (lettera f) di «*occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati*», ma evidentemente all'art. 8, co. 11 che contempla, alla propria lettera f) l'ipotesi generale di «*atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti seppure estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti del terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.*».

D'altra parte, è chiaro che una cosa è il mero occultamento di un danno al mezzo, altra e più grave cosa è l'aver «*cercato di mascherare la realtà, denunciando un falso sinistro*» (così la Corte territoriale), che è derivata dalla ricostruzione fattuale posta al centro della decisione di appello e su cui la Corte territoriale ha esplicitamente incentrato la propria valutazione di gravità e quindi di proporzionalità dell'accaduto rispetto alla sanzione applicata ed in ragione dell'idoneità del comportamento a ledere il nesso fiduciario.

Il giudizio riguardante la gravità e la irrimediabile compromissione dell'elemento fiduciario pertiene del resto al giudice del merito e come tale resta insuscettibile, in sede di legittimità, di essere rivisitata sulla base di considerazione (v. l'incensuratezza disciplinare) di elementi non necessariamente decisivi (v. art. 360 n. 5 c.p.c.).

3. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se


dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2020.

Il Consigliere est.
dott. Roberto Bellè



Il Presidente
dott. Lucia Tria



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni Ruscio

